

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << **AGATA DONNA PER LE DONNE ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE** >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Catania (CT) via Etnea 299. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fede licolen

Russo
Luthe

R. V. M.

Ufficiali
G. A. A. A.
R. A. A. A.
R. A. A. A.



Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs.

117/2017, in particolare :

- 1) Interventi e servizi sociali
- 2) Interventi e prestazioni sanitarie
- 3) Prestazioni socio sanitarie
- 4) Educazioni, istruzione e formazione professionali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nell'ambito delle attività sopra menzionate l'Associazione intende:

1. Realizzazione e gestione di attività nel settore socio – sanitario con particolare riguardo alla divulgazione delle conoscenze mediche riguardanti le patologie del seno, di solidarietà sociale;
2. Promozione della diffusione e scambio di informazioni corrette e aggiornate sul tumore del seno;
3. Sollecitazione alle donne alla conoscenza e controllo medico periodico del proprio seno, insistendo in particolare sull'opportunità di sottoporsi a controlli mammografici con regolarità, al fine di garantirsi un'eventuale diagnosi precoce;
4. Studio personalizzato dei migliori trattamenti conosciuti per le esigenze di ciascuna;
5. Supporto terapeutico e assicurazione della qualità della vita nel corso e a seguito delle cure per la malattia;
6. Sollecitazione alla formazione e preparazione del personale sanitario;
7. Raggiungimento del più alto standard di pratica medica e promozione del medesimo;

8) Assicurare il regolare controllo di qualità delle apparecchiature diagnostiche e cliniche;

9) Favorire la corretta e chiara divulgazione alle pazienti delle diverse possibilità di cure, al fine di consentire loro il raggiungimento del consenso informato alle terapie;

10) Sollecitare le Autorità preposte al fine di ottenere maggiori contributi per la ricerca medica;

11) Divulgazione dello "screening" per la prevenzione e diagnosi precoce delle patologie in generale;

12) Attività volte ad incrementare studi e ricerche nel campo della medicina delle patologie al seno. Realizzare lo scambio con Enti Pubblici e Privati attivi nel settore sanitario, a livello nazionale ed internazionale, di informazioni e di metodologie di approccio al paziente. Patrocinare attività formative nel campo della tutela della salute per le patologie del seno.

13) L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, partecipando a gare d'appalto per acquisire commesse e/o proporre alle Pubbliche Amministrazioni convenzioni e affidamenti anche in concessione per tutte le attività sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, partecipando a gare d'appalto per acquisire commesse e/o proporre alle Pubbliche Amministrazioni convenzioni e affidamenti anche in concessione per tutte le attività sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statutari sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando strutture, acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture ricreative o ottenendone la concessione o gestione da Enti pubblici o privati, compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per le finalità culturali, l'Associazione intende

- 1) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la salute, il benessere, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo civile;
- 2) suscitare interesse in ambito sociologico, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in ogni sua forma e con esso, la riscoperta di tradizioni e culture popolari;
- 3) curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;
- 4) promuovere attività di carattere sociologico, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in genere quale mezzo di conoscenza e crescita culturale dell'individuo; promuovere, attraverso l'attività sociale, musicale, artistico teatrale e letterario la conoscenza delle diverse culture, delle tradizioni e delle origini di altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra le razze, etnie e popolazioni diverse;
- 5) organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere culturali, artistico, teatrale e letterario in genere anche riferiti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali o quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle

finalità dell'associazione;

6) contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività culturali, musicale, artistico teatrale e letterario consone alle loro esigenze;

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

a) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

b) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo culturale, musicale, teatrale, cinematografico e ricreativo e incontri idonei al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate. Allestire e gestire bar per i soci;

c) Nel settore delle attività su menzionate, l'associazione si propone la realizzazione di "Centri Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per l'aggiornamento professionale, per attività culturali nelle scuole, per progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, o per quanto altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

d) Fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale (libri, materiale vario);

e) Divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione da Enti Privati e Pubblici;

f) Organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte quelle norme ideali e sociali che regolano la vita della nostra Associazione.

g) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura

Pole bedo

mu

L. Zelle

Per V. H.
Leone ffenolo

Spilop Adel
Neylole
Kah



commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

h) L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti, bevande anche alcoliche e superalcoliche

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci,

Organo di amministrazione,

Presidente,

Organo di controllo (eventuale)

Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa

le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e

l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo

posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente

la maggiore diffusione dell'informazione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima

della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

Pede Vecchio

W

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

Luigi Zelle

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente

la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi

anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,

conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre

o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le

persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza

della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto

dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre fino a cinque membri eletti

dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2

mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la

possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse

categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

Pellegrino
M

Luigi Lella

Luigi Lella
Luigi Lella
Luigi Lella



settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Roberto Jacobo

Roberto Jacobo

Roberto Jacobo
Roberto Jacobo
Roberto Jacobo
Roberto Jacobo

